



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO, RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

ALLEGATO I

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle istituzioni della formazione superiore

In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l'accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola media superiore), si rammenta che, a causa dell'emergenza COVID-19, molti Paesi esteri hanno adottato misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere di dodici anni. Tutto ciò anche in considerazione di quanto previsto dalla recente Legge 6 giugno 2020, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" dove all'art.1 comma 7 troviamo la seguente indicazione: «*Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*».

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni AFAM, purché consentano l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tale verifica tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO, RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

Come principio generale le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi successivi ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Le istituzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere ulteriori requisiti di ammissione, in linea con i propri ordinamenti e con il corso di studi prescelto.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra e sia riconosciuto ufficialmente come parte integrante del percorso scolastico a livello nazionale, **l'anno prescolare** a condizione che la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua del Paese ed i primi elementi del calcolo aritmetico.

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti.
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l'ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO, RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

212/2005) o del superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Nelle more di applicazione del recente "Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'Applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" del 13 febbraio 2019, e in attesa di ulteriori indicazioni a riguardo, tali titoli dovranno essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche. I candidati in possesso dei titoli così vidimati, presentano all'Università competente solo la copia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre "Advanced Placements" statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l'iscrizione. La presenza di un "AP" in lingua italiana sarà richiesto obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l'"AP" in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.

Sarà comunque responsabilità delle istituzioni della formazione superiore procedere alla verifica dei titoli, ed all'eventuale ammissione dei candidati, tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di *High School Diploma* seguito e integrato da due anni completi di corso ulteriore di "College" (*Associate degree*). Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo di *High School Diploma* abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l'intera congruità del percorso stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno.

5. TITOLI DEL REGNO UNITO

Le qualifiche finali denominate *General Certificate of Education (GCE)* e *International General Certificate of Education (IGCE)*, rilasciate da enti certificatori ufficiali del Regno Unito, consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (*A level*) attinenti al corso di studi richiesto, con una votazione almeno sufficiente (*passing grade*). La



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO, RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

presenza di un *A level* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre *A level* richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

Può essere valutata inoltre una combinazione di 3 materie diverse tra *A level* e *Cambridge Pre-U Principal Subjects*. Il *Cambridge Pre-U Diploma*, composto da 3 *Principal Subjects* + *Global Perspective and Research*, può essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 "A level" per l'accesso al primo ciclo. Resta inteso che la presenza di un *A level* o di un *Pre-U Principal Subject* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra quelli richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2 – punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

I titoli scozzesi consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre *Advanced Highers* o, in alternativa, 2 *Advanced Highers* e almeno 4 *Highers*.